

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 1579

del 10-9-2021

## O G G E T T O

Comparto Sanità - determinazione fondi contrattuali per l'anno 2020 e costituzione provvisoria per l'anno 2021.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 1853

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Risorse Umane e Relazioni Sindacali riferisce:

Premesso che nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle disposizioni legislative intervenute in materia, si deve provvedere alla definizione dei fondi contrattuali anno 2020 e provvisori anno 2021 del Comparto Sanità dell'ULSS n. 8 "Berica", al fine di rendere chiara evidenza della disponibilità di risorse finanziarie per la remunerazione degli istituti contrattuali e per la fase della contrattazione collettiva integrativa.

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1412 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati approvati i fondi contrattuali anno 2019 e definiti provvisoriamente i fondi contrattuali anno 2020.

Ricordate le seguenti disposizioni normative/circulari/pareri in materia di trattamento stipendiale dei pubblici dipendenti, nonché di costituzione delle risorse inerenti i c.d. fondi aziendali:

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133".

Il comma 1 dell'art. 71 del decreto (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) stabilisce una decurtazione stipendiale per il dipendente per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, con previsione altresì che i relativi risparmi costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione, senza pertanto che tali somme possano essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Con l'art. 23, comma 2 del decreto è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018, convertito in legge 11 febbraio 2019 n. 12, lett. a) – b), comma 1 dell'art. 11, che di seguito si riporta:

*"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

*a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

*b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23".*

Considerata pertanto l'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 secondo cui il limite definito dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio procapite riferito all'anno 2018 prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018, che recita:

*“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. ... Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. ...”.*

Di tale disposizione è stata data attuazione dalla Regione Veneto con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 155 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto “Disposizioni per l’anno 2020 in materia di personale del SSR – Revisione obiettivi di costo anno 2020”. Con successiva lettera protocollo n. 44101 del 26 aprile 2021 ad oggetto:” incremento fondi contrattuali in applicazione dell’art.11 del DL 35/2019” sono stati definiti gli incrementi dei fondi contrattuali della quota corrispondente sia per l’anno 2019 che per l’anno 2020 e con nota n. 80243 del 02 agosto 2021 gli incrementi (valore provvisorio) per l’anno 2021.

Inoltre, la circolare del MEF n. 179877 del 01 settembre 2020 ha disciplinato le modalità di calcolo di incremento e decremento dei fondi contrattuali sulla base delle disposizioni previste dal D.L. 35/2019, con precisazione che l’applicazione della norma per l’anno 2019 - qualora non ancora attuati i relativi interventi prima della conclusione dell’esercizio stesso – avrà attuazione nel 2020.

Considerato che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità del 21/05/2018 disciplina i seguenti fondi contrattuali:

- l’art. 80 Fondo “Condizioni di lavoro e incarichi”;
- l’art. 81 Fondo “Premialità e fasce”.

Ricordato che i commi 5 degli articoli 80 e 81 stabiliscono che la quantificazione delle risorse dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, tenuto conto comunque di quanto previsto dal DL 135/2018.

Richiamato altresì l’art. 16 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2021 n. 111, che prevede al comma 4 che le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2011 “... possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa...”, al comma 5 che “... le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate possono essere annualmente utilizzate, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa ...” e al comma 6 che “i piani adottati dalla amministrazioni sono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali”. Con riferimento a tale normativa, la Regione Veneto con L.R. n. 30 del 30/12/2016, così come modificata con L.R. n. 45 del 29/12/2017, ha disposto che quota parte delle risorse derivanti dai Piani triennali di razionalizzazione della spesa sia destinata alla contrattazione integrativa; nell’accordo sottoscritto in data 03/10/2017 tra Azienda “Zero”, Azienda ULSS 8 Berica e la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Aree Dirigenziali si è definito che le predette risorse siano destinate ad incremento del Fondo c.d. di risultato (per l’anno 2020 risorse comunicate dalla Regione con nota prot. n. 115613 del 11/03/2021).

Ritenuto quindi di procedere, sempre sulla base delle disposizioni normative/contrattuali suindicate, alla costituzione definitiva dei fondi per l'anno 2020 e provvisoria per l'anno 2021, che tiene conto dei seguenti incrementi e detrazioni:

- incremento *non* stabile – per l'anno 2020 - previsto dall'articolo 81, comma 4, lett. c) e relativo alla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 per un importo al netto degli oneri riflessi di € 630.144,44 (comunicazione dalla Regione con nota 115613 del 11 marzo 2021).
- incremento stabile - per l'anno 2020 - del Fondo art. 80 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) che non saranno corrisposte al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 in misura intera in ragione d'anno pari ad € 51.302,16 (di tale incremento ne viene data evidenza, rimanendo comunque tale importo soggetto al limite dell'incremento dei fondi ex art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017);
- incremento *non* stabile – per l'anno 2020 - del Fondo art. 81, dell'importo corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019 e calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, pari ad € 18.336,08 (di tale incremento ne viene data evidenza, rimanendo comunque tale importo soggetto al limite dell'incremento dei fondi ex art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017);
- incremento stabile – per l'anno 2021 - del Fondo art. 80 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno corrisposte al personale cessato dal servizio nell'anno 2020 in misura intera in ragione d'anno pari ad € 66.087,84 (di tale incremento ne viene data evidenza, rimanendo comunque tale importo soggetto al limite dell'incremento dei fondi ex art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017);
- incremento *non* stabile – per l'anno 2021 - del Fondo art. 81, dell'importo corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020 e calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, pari ad € 33.533,50 (di tale incremento ne viene data evidenza, rimanendo comunque tale importo soggetto al limite dell'incremento dei fondi ex art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017);
- risparmi ex art. 71, comma 1 del D.L. n. 112/2008 relativi all'anno 2020 per le assenze del personale dipendente per malattia a valere sul fondo "Condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21/05/2018) per € 11.206,70;
- riduzione per l'anno 2020 dei fondi contrattuali riferiti al personale del comparto, così come comunicato da Azienda Zero con note prot. n. 70696 del 24/07/2020 e prot. n. 66420 del 23/06/2021 conseguente al trasferimento del personale in "Azienda Zero", in relazione agli ulteriori trasferimenti/assunzioni di personale e /o di attività relativi all'anno 2020 per un importo rispettivamente di € 31.842,45 e € 6.499,08. Tali riduzioni sono a valere su ciascun fondo contrattuale, come definito dal contratto integrativo aziendale del 22/11/2017;
- incremento *non* stabile – per l'anno 2020 - del Fondo art. 80 relativo all'esercizio 2019 in attuazione dell'art. 11 D.L. 35/2019 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018: € 168.658,47 (nota regionale n. 44101 del 26\_04\_21);
- incremento *non* stabile – per l'anno 2020 - del Fondo art. 81 relativo all'esercizio 2019 in attuazione dell'art. 11 D.L. 35/2019 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018: € 171.153,73 (Nota regionale n. 44101 del 26\_04\_21);

- incremento *non* stabile del Fondo art. 80 relativo all'anno 2020 in attuazione dell'art. 11 D.L. 35/2019 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018: € 785.881,82 (Nota regionale n. 44101 del 26\_04\_21);
- incremento *non* stabile del Fondo art. 81 relativo all'anno 2020 in attuazione dell'art. 11 D.L. 35/2019 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018: € 797.508,73 (Nota regionale n. 44101 del 26\_04\_21).
- incremento *non* stabile del Fondo art. 80 relativo all'anno 2021 in attuazione dell'art. 11 D.L. 35/2019 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018: valore provvisorio € 1.334.646,15 (Nota regionale n. 80243 del 02\_08\_21);
- incremento *non* stabile del Fondo art. 81 relativo all'anno 2021 in attuazione dell'art. 11 D.L. 35/2019 al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018: valore provvisorio € 1.354.391,89 (Nota regionale n. 80243 del 02\_08\_21).

Considerato pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di proporre con la presente deliberazione l'individuazione in via definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2020 e in via provvisoria per l'anno 2021 dell'Area del Comparto, in applicazione del C.C.N.L. siglato in data 21 maggio 2018.

Considerato inoltre che il sistema delle relazioni sindacali, come disciplinato dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area del Comparto, prevede apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali di settore per gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di prendere atto della normativa, dei principi e dei criteri evidenziati in premessa, e qui fatti propri integralmente, relativi alla dinamica dei fondi dell'Area contrattuale del Comparto Sanità;
- 2) di approvare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2020 dell'Area del Comparto Sanità dell'Azienda ULSS n.8 Berica, come indicato nell'allegato n. 1;

- 3) di approvare in via provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2021 dell'Area del Comparto dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, come indicati in allegato n. 2;
- 4) di dare mandato al servizio Risorse Umane di rendere apposita informativa della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di riferimento;
- 5) di prescrivere che il presente atto sia pubblicato nell'albo on line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-9-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 11-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---

# ALLEGATO n. 1

## AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"

<b>FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI art. 80 CCNL 21/05/2018</b>	
<b>COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020</b>	
Fondo consolidato al 31/12/2019	14.306.324,95
<b>INCREMENTI</b>	
art. 80 comma 3 lettera c): incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio anno 2019; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	51.302,16
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 44101 del 26/04/2021 (anno 2020)	785.881,82
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 44101 del 26/04/2021 (anno 2019)	168.658,47
<b>DECURTAZIONI</b>	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	51.302,16
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (riduzione provvisoria prot. 70696 del 23/07/20 e definitiva n. 66420 del 23/06/2021)	19.170,77
<b>Totale complessivo del fondo</b>	<b>15.241.694,48</b>
<b>ECONOMIE DI BILANCIO</b>	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	11.206,70
<b>Fondo disponibile</b>	<b>15.230.487,78</b>

<b>FONDO PREMIALITA' E FASCE art. 81 CCNL 21/05/2018</b>	
<b>COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020</b>	
Fondo consolidato al 31/12/2019	14.365.857,16
<b>INCREMENTI</b>	
art. 81 comma 4 lettera c): incrementi non stabili della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (lettera Regione 115613 del 11.03.2021)	630.144,44
art. 81 comma 4 lettera e): incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	18.336,08
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 44101 del 26/04/2021 (anno 2020)	797.508,73
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 44101 del 26/04/2021 (anno 2019)	171.153,73
<b>DECURTAZIONI</b>	
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (riduzione provvisoria prot. 70696 del 23/07/20 e definitiva n. 66420 del 23/06/2021)	19.170,77
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	18.336,08
<b>Totale complessivo del fondo</b>	<b>15.945.493,29</b>



**ALLEGATO n. 2****AREA DEL COMPARTO ULSS 8 "BERICA"**

<b>FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI art. 80 CCNL 21/05/2018</b>	
<b>COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021</b>	
Fondo consolidato al 31/12/2019	14.287.154,19
<b>INCREMENTI</b>	
art. 80 comma 3 lettera c): incremento dell'importo corrispondente alle RIA che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio anno 2020; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	66.087,84
Art. 11 DL 35/2019 - cd DECRETO CALABRIA Anno 2021 (nota 80243 del 02/08/2021) - valore provvisorio	1.334.646,15
<b>DECURTAZIONI</b>	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	66.087,84
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (sospensione trasferimento nota regionale prot. n. 58241 del 31/5/2021)	0,00
<b>Totale complessivo del fondo</b>	<b>15.621.800,34</b>
<b>ECONOMIE DI BILANCIO</b>	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 (da definire)	0,00
<b>Fondo disponibile</b>	<b>15.621.800,34</b>

<b>FONDO PREMIALITA' E FASCE art. 81 CCNL 21/05/2018</b>	
<b>COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021</b>	
Fondo consolidato al 31/12/2019	14.346.686,40
<b>INCREMENTI</b>	
art. 81 comma 4 lettera c): incrementi non stabili della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2020-2022 (effettivi risparmi anno 2020)	0,00
art. 81 comma 4 lettera e): incrementi degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	33.533,50
Art. 11 DL 35/2019 - cd DECRETO CALABRIA Anno 2021 (nota 80243 del 02/08/2021) - valore provvisorio	1.354.391,89
<b>DECURTAZIONI</b>	
Trasferimento personale Azienda Zero - riduzione fondi contrattuali (sospensione trasferimento nota regionale prot. n. 58241 del 31/5/2021)	0,00
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	33.533,50
<b>Totale complessivo del fondo</b>	<b>15.701.078,29</b>